



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	S918 - Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA Regionale (Art. 19 D.lgs. n.152/2006) ad oggetto "Opere idrauliche e strutturali di arginatura sul Torrente Varenna in località San Carlo di Cese – Val Varenna a Genova Pegli – 2°lotto funzionale".
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Luca IACOPI
Dirigente Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria



VISTI:

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, l’art. 19, che, nel disciplinare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, al comma 8, prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

la l.r. 28 dicembre 2017 n. 29, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018”, e, in particolare, l’art. 17 che detta disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alla sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D. Lgs. n. 104/2017;

RICHIAMATI

l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A., approvato con la d.G.R. n. 107 del 21/02/2018 ex Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29, e, in particolare, l’articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che:

con nota prot. n. 05/10/2022.0376065.U, assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2022/1115812 del 05/10/2022, è stata richiesta l’attivazione, su istanza del Comune di Genova, della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sul progetto denominato “Opere idrauliche e strutturali di arginatura sul Torrente Varenna in località San Carlo di Cese – Val Varenna a Genova Pegli – 2°lotto funzionale”;

in data 25/11/2022 è avvenuta la pubblicazione, a cura del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, della documentazione fornita sul sito internet della Regione dedicato all’ambiente ai fini dell’avvio della fase pubblica, all’esito della quale non sono pervenute osservazioni;

dell’avvenuta pubblicazione è stata, altresì, data comunicazione telematica agli enti potenzialmente interessati dal progetto, così come previsto dall’art.19 c.3 del D. Lgs. n. 152/2006, con nota prot. 2022/1317429 del 28/11/2022;

DATO ATTO che:

- l’area non risulta inserita in aree naturali protette come definite dalle normative statali e regionali ed è inoltre esclusa da elementi della Rete Natura 2000;
- il progetto prevede la realizzazione, sia in sponda destra che in sponda sinistra, di muri di difesa fondati su micropali, la contestuale demolizione in sponda destra di un fabbricato in c.a. ormai diruto, ed il contestuale allargamento della sezione idraulica senza interventi di risagomatura del fondo alveo. L’intervento di arginatura comporta anche il rifacimento del tratto terminale, di estensione inferiore a 5 m, della tombinatura esistente di un rio affluente del torrente Varenna, con un ampliamento della sezione idraulica rispetto allo stato attuale;

tale progetto è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riferita ad un progetto elencato alla categoria 7 o) “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”, dell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione delle altre strutture regionali interessate, al fine di valutare gli impatti del progetto risultanti dall’analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nella relazione tecnica n. S918 del 17/01/2023, di cui al documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

il Proponente ha richiesto, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse le condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni

vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del citato decreto legislativo, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale;

RITENUTO, pertanto, di disporre che il progetto denominato "Opere idrauliche e strutturali di arginatura sul Torrente Varenna in località San Carlo di Cese – Val Varenna a Genova Pegli – 2°lotto funzionale" presentato dal Comune di Genova, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, ferme restando le mitigazioni previste nel progetto presentato, non debba essere assoggettato a VIA, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

a) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere eseguita la ricognizione puntuale, in sinergia con il gestore del servizio idrico integrato, degli eventuali scarichi di acque reflue in alveo non ancora allacciati lungo il tratto interessato, al fine della loro corretta gestione e nell'ottica di un miglioramento qualitativo delle acque.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In corso d'opera
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Ecosistema Costiero e Acque
b) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere prodotto un monitoraggio fotografico effettuato a qualche mese dall'ultimazione dell'intervento con le stesse viste presentate nel progetto, in particolare nella relazione denominata M3_Relazione Indice Morfologico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In post operam
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Ecosistema Costiero e Acque
c) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere prodotta, contestualmente al monitoraggio fotografico, una relazione post operam del progetto complessivo rispetto ai singoli indicatori e subindici dell'Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio (IQMm) partendo dalla valutazione presentata nel documento denominato M3_Relazione Indice Morfologico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In post operam
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Ecosistema Costiero e Acque
d) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere previsto il ripristino delle aree ripariali vegetate oggetto di rimozione, onde evitare l'ingresso di specie aliene, indirizzandone la ricostituzione mediante specie autoctone erbacee e arbustive.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In post operam
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

1. Di non assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 a procedura di Valutazione di

Impatto Ambientale, il progetto denominato “Opere idrauliche e strutturali di arginatura sul Torrente Varenna in località San Carlo di Cese – Val Varenna a Genova Pegli – 2°lotto funzionale” presentato dal Comune di Genova, ferme restando le mitigazioni previste nel progetto presentato e nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

a) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere eseguita la ricognizione puntuale, in sinergia con il gestore del servizio idrico integrato, degli eventuali scarichi di acque reflue in alveo non ancora allacciati lungo il tratto interessato, al fine della loro corretta gestione e nell’ottica di un miglioramento qualitativo delle acque.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In corso d’opera
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Ecosistema Costiero e Acque
b) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere prodotto un monitoraggio fotografico effettuato a qualche mese dall’ultimazione dell’intervento con le stesse viste presentate nel progetto, in particolare nella relazione denominata M3_Relazione Indice Morfologico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In post operam
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Ecosistema Costiero e Acque
c) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere prodotta, contestualmente al monitoraggio fotografico, una relazione post operam del progetto complessivo rispetto ai singoli indicatori e subindici dell’Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio (IQMm) partendo dalla valutazione presentata nel documento denominato M3_Relazione Indice Morfologico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In post operam
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Ecosistema Costiero e Acque
d) Condizione ambientale	
Oggetto della prescrizione	Deve essere previsto il ripristino delle aree ripariali vegetate oggetto di rimozione, onde evitare l’ingresso di specie aliene, indirizzandone la ricostituzione mediante specie autoctone erbacee e arbustive.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In post operam
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria -Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità

- Di stabilire che il proponente dia comunicazione all’ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;
- Di stabilire che il proponente dovrà inviare a Regione e ad ARPAL la documentazione atta a dimostrare l’ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento;
- Di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni;
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della Regione ai sensi dell’art. 19, comma 11, D.Lgs. n. 152/06.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.



RELAZIONE TECNICA n. S918 del 17/01/2023

Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA Regionale

(Art. 19 D.lgs. n.152/2006)

OGGETTO: “Opere idrauliche e strutturali di arginatura sul Torrente Varenna in località San Carlo di Cese – Val Varenna a Genova Pegli – 2°lotto funzionale”.

PROPONENTE: Comune di Genova

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto ricade nei disposti dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, punto 7 o) “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”, ed è pertanto soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

L’area non risulta inserita in aree naturali protette come definite dalle normative statali e regionali. È inoltre esclusa da elementi della Rete Natura 2000.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con nota prot. n. 05/10/2022.0376065.U, assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2022/1115812 del 05/10/2022, il proponente ha richiesto l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato “Opere idrauliche e strutturali di arginatura sul Torrente Varenna in località San Carlo di Cese – Val Varenna a Genova Pegli – 2°lotto funzionale”.

Il Settore VIA e Sviluppo Sostenibile con nota prot. n. 2022/1164330 del 12/10/2022, avendo verificato la procedibilità dell’istanza, ha richiesto ai settori e servizi regionali competenti di verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione trasmessa.

A conclusione della fase di verifica di completezza e adeguatezza, con nota prot. n. 2022/1192799 del 20/10/2022, sono state richieste integrazioni al proponente, sulla base delle note giunte dal Settore Ecosistema Costiero e Acque (prot. 2022/1173740), dal Servizio Urbanistica (prot. n. 2022/1170300), dal Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo (prot. n. 2022/1170286) e da ARPAL (nota prot. n. 29711 del 17/10/2022 assunta a protocollo di RL con n. 2022/1183934 del 18/10/2022).

Le integrazioni richieste consistevano in: i) una cartografia di sovrapposizione dell’intervento rispetto al piano urbanistico generale vigente e l’attestazione della conformità dell’intervento allo stesso, ovvero, con l’evidenziazione della eventuale necessità di apportare variante; ii) l’elenco delle particelle catastali da espropriare e le correlate modalità di attivazione della relativa procedura di esproprio; iii) la parziale riedizione della Tavola 1 “Estratti cartografici”; iv) una planimetria catastale con individuazione dell’area di intervento in oggetto, del perimetro della passerella e sue opere d’arte, del perimetro del precedente lotto 1; relativa documentazione fotografica panoramica; v) disegni a scala architettonica (pianta, prospetti) con relativa documentazione fotografica di alcune opere a progetto; vi) disegni a scala architettonica circa la previsione della/e finitura/e dei paramenti murari, scogliere, altra modalità costruttiva, delle nuove opere arginali a progetto; relativi fotoinserti; vii) una relazione di tipo naturalistico.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste con propria nota prot. n. 25/11/2022.0451114.U assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2022/1299095 del 25/11/2022. Tali integrazioni sono state pubblicate sul sito web regionale.

La documentazione è stata caricata nella cartella documentazione del procedimento S918 sulla piattaforma web regionale.

Oneri istruttori: Non dovuti.

Con nota prot. n. 2022/1318424 del 28/11/2022 sono stati richiesti i contributi istruttori agli uffici regionali per i comparti ambientali di rispettiva competenza che li hanno trasmessi con le note di seguito elencate

Struttura	Nota
ARPAL	Prot. n. U.36536 del 16/11/2022, assunta a PG con n. 2022/1623533 del 23/12/2022, con allegati
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale c/o Assetto del Territorio	Nota prot. 2022/1169899 del 13/10/2022, con allegato
Difesa del Suolo Genova	Nota prot. 2022/1605520 del 21/12/2022
Ecologia	Nota prot. 2023/22518 del 09/01/2023
Ecosistema Costiero e Acque	Nota prot. 2023/22333 del 09/01/2023



Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità	Nota prot. 2023/40510 del 12/01/2023
Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo e Urbanistica	Nota prot. 2022/1592628 del 20/12/2022

Con l'istanza di attivazione della procedura, il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera o-ter) del D. Lgs. n. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale.

Responsabile del procedimento: dott. Luca Iacopi

FASE PUBBLICA

Data di avvio della fase pubblica: 25/11/2022.

Con nota prot. 2022/1317429 del 28/11/2022, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, è stata data comunicazione dell'avvio della fase pubblica del procedimento al Comune di Genova (GE), alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL, tramite pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web regionale www.ambienteinliguria.it.

Termine fase pubblica: 25/12/2022.

Osservazioni pervenute: nessuna

Vincoli

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al Decreto Legislativo n. 42/2004, parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), in quanto compresa in una fascia della profondità di 150 metri da sponde o piedi di argini di corsi d'acqua. Nell'abitato di San Carlo di Cese si trovano due beni immobili soggetti a Vincolo Architettonico, la Chiesa ed il Cimitero omonimi, non contigui all'area d'intervento neppure sul piano percettivo (tra le opere previste a progetto e la loro configurazione).

Quadro di riferimento programmatico

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

L'area d'intervento risulta classificata secondo il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990) in Ambito NI-MA, Nuclei Isolati in regime di Mantenimento, art. 40 delle relative norme di attuazione. L'opera in oggetto risulta compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ed altresì con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), del citato D. Lgs. n. 42/2004, a tutela dei valori paesaggistici tuttora presenti e propri del bene pubblico interessato.

Pianificazione di bacino

Dal punto di vista della pianificazione di bacino, l'intervento soggetto a screening ricade nel territorio di competenza del Piano di Bacino del torrente Varenna, interessando un corso d'acqua indagato dal punto di vista idraulico, con elevata criticità, rappresentata da una fascia A che interessa l'abitato. Il piano degli interventi individua due soluzioni per la mitigazione del rischio: – la costruzione di una briglia selettiva anti albero a monte dell'abitato di San Carlo di Cese (intervento I13), già realizzata nell'ambito del 1° lotto; – la ricostruzione di idonea arginatura in sponda destra e sinistra, e la regolarizzazione dell'alveo e delle sezioni di deflusso, riportando l'alveo ad una configurazione vicina alla naturale morfologia preesistente al 1993, assicurandone il più possibile la stabilità (intervento I12). L'intervento proposto riprende, parzialmente il secondo punto, tralasciando le opere di regolarizzazione dell'alveo, in quanto non più necessarie per il raggiungimento delle condizioni di mitigazione della pericolosità.

Sullo tale progetto è stato espresso parere, favorevole senza prescrizioni, di compatibilità ex art. 17 c. 2 della normativa di piano di bacino con Decreto n. 3193 del 20/5/2022 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, nella sua qualità di soggetto delegato ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 21/02/2022 con l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, di cui alla D.G.R. n. 86 del 11/02/2022.

Pianificazione urbanistica di livello locale

L'intervento ricade in zona AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale ed in ambito di disciplina urbanistica speciale n. 66 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), entrato in vigore il 3/12/2015.

Tra le Norme di Conformità si fa riferimento a:



- AR-PR (2) Disciplina degli interventi edilizi: “Gli interventi devono essere verificati anche ai sensi dell’art. 14) delle Norme Generali di PUC e della disciplina dei Piani di Bacino.”
- AR-PR (2) Interventi pubblici sulla viabilità e relativi accessori: “Sono sempre consentiti interventi di modifica o integrazione della viabilità pubblica e di uso pubblico, finalizzati alla regolarizzazione della sezione stradale e dell’andamento dell’asse viario con l’eventuale inserimento di slarghi per la sosta in fregio alla strada.”

Per quanto riguarda l’art.14 della Norme Generali del PUC, in coerenza con la sovraordinata Pianificazione di Bacino, il progetto persegue la norma che prevede che: - “Laddove detti interventi siano consentiti, devono essere assunti tutti gli accorgimenti tecnico costruttivi utili alla messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio e le misure idonee a ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità”.

Per quanto riguarda il livello paesaggistico puntuale una parte dell’alveo oggetto di intervento ricade all’interno della mappatura dei “Luoghi di identità paesaggistica”. In particolare il riferimento è all’Unità insediativa d’identità Paesaggistica “San Carlo di Cese – Camposilvano” del Municipio VII Ponente. In tale contesto vige la Disciplina paesaggistica puntuale di seguito richiamata:

- “*Ai fini di ottenere un inserimento paesaggistico congruente con il contesto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel recupero, nella realizzazione di edifici e manufatti, si deve tenere conto delle specifiche analisi e indicazioni del Piano di Bacino del torrente Varenna*”;
- “*Laddove si presentino casi per cui è strettamente indispensabile intervenire con opere strutturali di contenimento i muri devono essere rivestiti con le pietre locali sistemate a corsi orizzontali e giunti non stilati, realizzati a scarpa se preesistenti e comunque privi di coronamenti in C.A., con andamento che segua quello della strada e senza scalettature. La pezzatura e il colore della pietra deve provenire dalla località stessa o essere uguale alla preesistente*”.

L’area di intervento ricade inoltre all’interno della mappatura che contrassegna la Zona B “aree con suscettività d’uso parzialmente condizionata”, normata dall’art.23 delle relative Norme Geologiche che stabilisce che “*Le problematiche essenziali di tali zone sono legate alla localizzazione in profondità del substrato lapideo della formazione di base e alle caratteristiche geotecniche dei materiali sciolti, per la scelta e dimensionamento delle soluzioni fondazionali*”.

L’applicazione delle presenti norme deve quindi mirare ad accertare i seguenti aspetti: “considerazioni relative alla congruità delle opere previste con la normativa dei Piani di Bacino, con particolare riferimento ad interventi previsti nelle zone che presentano problemi legati alla esondabilità dei corsi d’acqua”.

Quadro di riferimento progettuale

Il 2° lotto interessa il centro abitato, dalla briglia realizzata a valle del centro sportivo fino alla briglia esistente in calcestruzzo. In particolare l’intervento prevede:

- demolizioni delle strutture arginali esistenti e interferenti;
- in sinistra orografica un nuovo muro d’argine realizzato al di fuori del confine demaniale, dall’inizio del Lotto 2 fino alla progressiva 149,75 ml (1,08 m a valle della sez. 11);
- in destra orografica un nuovo muro d’argine, anch’esso realizzato al di fuori del confine demaniale, dalla spalla della passerella pedonale fino alla briglia di valle, alla progressiva 122,50 ml (1,58 m a valle della sez. 15)
- demolizione del fabbricato “collabente”, sempre in sponda destra;
- riempimento di aree golenali a valle della briglia alla progressiva 122,50, disponendovi il materiale proveniente dagli scavi utilizzandolo per la stabilizzazione del versante.
- realizzazione di chiodature presso la sezione 0 e in corrispondenza del muro di sostegno della pista di accesso alla passerella pedonale e della relativa spalla in sponda sinistra;
- realizzazione di collettori per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali;
- sistemazione e adeguamento degli attuali scarichi laterali;
- opere di finitura e di arredo urbano.

Non sono previsti scavi in alveo ma soltanto demolizioni di opere in cemento armato esistenti e interferenti con le opere a progetto.

Infine è prevista, in corrispondenza della confluenza del rio minore nel torrente Varenna, una sistemazione dello sbocco della relativa tombinatura realizzandovi, al di sotto del nuovo muro, un’apertura scatolare di dimensioni 1,2 5 m (B) x 1,50 m (H); la quota di sbocco del manufatto è praticamente a livello alveo, mentre la quota di imbocco a monte è oltre la strada comunale, quindi oltre la quota di massima piena del torrente Varenna.

Quadro di riferimento ambientale

Acque

Il tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento si trova immediatamente a monte del tratto individuato quale corpo idrico superficiale significativo in base al Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA vigente (aggiornamento di cui alla



DCR n. 11/2016), denominato T. Varenna 1 codice IT07RW034LI e non interessa corpi idrici sotterranei significativi individuati dallo stesso PTA.

Per quanto riguarda il potenziale impatto morfologico degli interventi, sia quelli previsti sia quelli del 1° lotto già realizzati, sul corpo idrico superficiale tipizzato (codice IT07RW034LI) si segnala che l'Indice di Qualità Morfologica valutato da ARPAL nel 2015 è risultato "buono".

Nella documentazione visionata è presente una valutazione di tale indice effettuata dal proponente per il tratto di corso d'acqua interessato dagli interventi (documento denominato M3_Relazione Indice Morfologico) e anche in questo caso è risultato "buono".

Il tratto interessato dagli interventi, situato a monte del corpo idrico tipizzato, risulta in area adiacente al nucleo storico di San Carlo di Cese, e la tipologia e dimensione degli interventi fanno presupporre che nel complesso non sia prevedibile un impatto peggiorativo dell'intervento rispetto alle classi IQM.

Cionondimeno si ritiene comunque necessario che venga prodotta, rispetto al progetto complessivo (lotto 1 + lotto 2) una valutazione post operam dell'Indice di Qualità Morfologica di Monitoraggio (IQM), così come esplicitato nell'allegato I alla parte III del Dlgs 152/06 e da applicare in base al manuale ISPRA 131/2016 "IDRAIM - Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua. Tale valutazione va determinata rispetto alla valutazione ex ante rappresentata nel documento M3_Relazione Indice Morfologico e dovrà essere corredata di monitoraggio fotografico effettuato a qualche mese dall'ultimazione dell'intervento con le stesse viste presentate nel progetto.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato risulta presente un sistema di fognatura a circa 50 m dalle abitazioni site in sponda orografica destra ed interessate dall'intervento riportato anche dal proponente con le integrazioni nella tavola n. 10 "Planimetria interferenze sottoservizi".

Alla luce di quanto sopra e con particolare riferimento alle abitazioni in sponda destra, che sono a circa 50 m dalla rete fognaria, il progetto nella fase esecutiva deve contemplare anche la ricognizione puntuale, in sinergia con il gestore del servizio idrico integrato, degli eventuali scarichi di acque reflue in alveo non ancora allacciati lungo il tratto interessato, al fine della loro corretta gestione e nell'ottica di un miglioramento qualitativo delle acque.

Infine, nella documentazione visionata, ed in particolare nello Studio Preliminare Ambientale - SPA, in riferimento alla fase di cantiere si legge che non sono prevedibili particolari impatti negativi sulla matrice acqua, poiché le opere in progetto non prevedono perforazioni o scavi in alveo, ma solo il transito dei mezzi in alveo per l'accesso alla sponda destra. Al paragrafo D.2.2) Misure di Mitigazione/Prevenzione dello stesso SPA sono comunque previste tutta una serie di misure finalizzate a prevenire/mitigare eventuali eventi accidentali che possano arrecare inquinamento (torbidità o sversamenti liquidi dai mezzi) al corpo idrico.

Aspetti idraulici

L'area di intervento interessa un tratto di corso d'acqua indagato dal punto di vista idraulico nell'ambito del Piano di Bacino del T. Varenna e ricade parzialmente in area a pericolosità idraulica molto elevata (Fascia A – area inondabile al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni). Dall'analisi degli elaborati progettuali, emerge che l'intervento proposto non comporta impatti negativi per gli aspetti idraulici di competenza, configurandosi anzi come un intervento di miglioramento idraulico, in grado di garantire il deflusso della portata duecentennale, ed in conformità con le indicazioni del Piano degli interventi di mitigazione del rischio. Per quanto attiene gli aspetti di pericolosità geomorfologica, l'intervento a progetto ricade parzialmente in area a molto bassa (Pg0), bassa (Pg1), media (Pg2) ed elevata (Pg3b) suscettività al dissesto, ma non è soggetto a parere del Settore Difesa del Suolo Genova in quanto lo strumento urbanistico comunale è stato adeguato al Piano di Bacino. Visto quanto sopra, considerato inoltre che è già stato acquisito il parere di compatibilità ex art. 17 c.2 della normativa del Piano di Bacino con Decreto del Settore Assetto del Territorio n.3193 del 20/05/2022, non si ravvisano, per quanto concerne gli aspetti di competenza dello scrivente Settore, elementi ostativi a livello ambientale in merito al progetto proposto.

Ai fini del rilascio della successiva autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, la progettazione definitiva dovrà contenere, tra i vari allegati, anche le verifiche idrauliche relative all'intervento previsto in corrispondenza dello sbocco del rio senza nome, affluente in sponda sinistra del T. Varenna.

Biodiversità

Il competente Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità ha valutato che l'intervento previsto non abbia ricadute significative sugli habitat e le specie presenti nell'immediato intorno, ferma restando l'osservanza delle misure di mitigazione previste e proposte dal proponente, consistenti in particolare nella riduzione al minimo degli interventi in alveo, nella garanzia del mantenimento della continuità longitudinale del corso d'acqua mediante isolamento delle porzioni interessate dalle lavorazioni e l'attraversamento dei mezzi su guadi realizzati con tubi metallici che garantiscono il regolare deflusso della corrente. Quale condizione ambientale in post operam dovrà essere previsto il ripristino delle aree ripariali vegetate oggetto di rimozione, onde evitare l'ingresso di specie aliene, indirizzandone la ricostituzione mediante specie autoctone erbacee e arbustive.



ARPAL ha espresso il proprio contributo per il comparto biodiversità come di seguito riportato.

Al fine di minimizzare le incidenze delle opere previste nei confronti della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna acquatica, si indica come necessaria la rigorosa applicazione delle misure di mitigazione previste nella documentazione progettuale, come integrata a seguito delle richieste. Si forniscono a tal riguardo alcune indicazioni inerenti alle attività cantieristiche che possono risultare piuttosto impattanti se non correttamente gestite. Si suggerisce, in particolare, l'opportunità di mettere in atto alcune misure di mitigazione, volte ad evitare incidenze, prevenire l'intorbidimento delle acque e la dispersione di inquinanti, nonché a mantenere il deflusso minimo vitale nei periodi sensibili per le specie acquatiche. Nello specifico, si raccomanda di rispettare le seguenti indicazioni:

- i) Eseguire preferibilmente i lavori in alveo a partire dal mese di luglio e comunque in fase di magra, avendo cura di interessare la minor superficie possibile di alveo bagnato, onde evitare un aumento eccessivo della torbidità delle acque ed il disturbo alla fauna acquatica eventualmente presente, garantendo al contempo la continuità del corso d'acqua e il Deflusso Minimo Vitale (DMV). Nel caso in cui sorga la necessità di un prosciugamento temporaneo di un tratto del corso d'acqua, in via cautelativa dovrà essere verificata la presenza nel corpo idrico di eventuale fauna anfibia e ittica, prevedendone il temporaneo allontanamento, così come prescritto dalla DGR 1060 del 2016 "Esecuzione interventi comportanti prosciugamento temporaneo alvei modifica delle carte ittiche provinciali";
- ii) Adottare idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali, con apposite casseformi o paratie, al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo;
- iii) Provvedere alla rimozione del materiale incoerente dal letto dell'alveo e dalle aree limitrofe nel minor tempo e prevedere opportuni sistemi di protezione per depositi di materiale incoerente in caso di forti piogge (es. teli pacciamanti o sistemi di trattenuta a valle), così come indicato nello studio preliminare ambientale;
- iv) Utilizzare macchinari a norma e in buono stato di manutenzione, procedere alla lubrificazione ed al rifornimento degli stessi in aree lontane dal corso d'acqua, prestando attenzione ad evitare sversamenti di sostanze oleose (es. carburanti) in alveo e nelle zone prossime al torrente, in quanto il dilavamento durante le piogge ne comporterebbe il conferimento nel corpo idrico;
- v) Evitare l'apporto in alveo e comunque nelle zone di intervento, di materiali di qualsiasi tipo che possano causare l'avvento di specie vegetali aliene invasive (IAS).

Gestione dei materiali

Per l'area oggetto dell'intervento è stato effettuato e concluso lo studio sui fondi naturali di cui all'Art 11 del DPR 120/2017. Da quanto riportato nella relazione generale e di screening i materiali di scavo prodotti, costituiti da materiali di origine terroso detritica (quantitativo stimato 1.300 m³) saranno riutilizzati nell'area di cantiere per il rimpinguamento dei nuovi muri di argine e per la stabilizzazione dell'area spondale. Visto quanto sopra si sottolinea che per i materiali riutilizzati in sito non è necessaria la presentazione della Dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR n. 120/2017 né della Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) come invece è riportato nella Relazione Generale. Il quantitativo di terre e rocce da scavo che sarà riutilizzato nell'ambito del cantiere risulta escluso dalla disciplina dei rifiuti come previsto dall'art. 185 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 152/06 e dall'art 24 del DPR n. 120/2017 a condizione che il materiale sia "non contaminato" e riutilizzato "allo stato naturale". A tal proposito il comma 1 dell'Art 24 precisa che la non contaminazione deve essere verificata ai sensi dell'allegato 4 dello stesso decreto tramite caratterizzazione ambientale che accerti il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. n. 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica tenendo conto delle considerazioni riportate nello studio svolto ai sensi Art. 11 del DPR n. 120/17 per i parametri cobalto, cromo totale e nichel. A tal proposito si sottolinea che, nel caso si riscontrassero superamenti delle CSC del parametro amianto le terre e rocce possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti previa presentazione di apposito progetto di riutilizzo come stabilito dall'Art. 24 comma 2 del DPR n. 120/17.

Aria e rumore

Relativamente alla matrice aria, la descrizione degli impatti potenziali e delle misure di mitigazione/prevenzione contenuta nello Studio preliminare ambientale (SPA) individua l'impatto derivante dal sollevamento delle polveri in fase di cantierizzazione, evidenziando la possibile presenza di amianto. Lo SPA indica una serie di misure di mitigazione sia per le polveri di natura prevalentemente litoide e superficiale, sia per le polveri da particelle potenzialmente contaminate da fibre di amianto. In particolare, il progetto proposto prevede l'incarico, da parte del proponente, di un ufficio di direzione dei lavori che comprenda la figura del geologo, quale direttore operativo, con il mandato di redigere un "Protocollo per le attività di campionamento e caratterizzazione", vigilare durante scavi e perforazioni e sospendere i lavori qualora fosse rinvenuto materiale potenziale fonte di contaminazione e dispersione di fibre di amianto. Se le analisi confermassero la presenza di amianto sarà predisposto un Piano di monitoraggio da parte dell'appaltatore delle opere.

Con riferimento all'impatto acustico, l'opera non presenta problematiche in fase di esercizio ma solo in fase di cantierizzazione: gli interventi risultano particolarmente critici ove si trovano edifici di civile abitazione a diretto contatto con le zone di lavoro. La collocazione delle opere e la tipologia di alcune lavorazioni, quali ad esempio la realizzazione di micropali e chiodature, sono tali per cui in fase di cantierizzazione si presume non possano essere evitati impatti in



termini di rumori e vibrazioni. Lo SPA individua i recettori che potranno essere maggiormente esposti al rumore, per i quali sarà predisposto un “Progetto di monitoraggio” in continuo. Vengono indicate inoltre le misure di mitigazione che verranno attivate sulla base dei risultati delle misurazioni e che consistono principalmente nella riduzione dell’orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi e nell’installazione di barriere acustiche.

Paesaggio.

Le Tavole e le Relazioni specialistiche di progetto si sono fatte carico di approfondire importanti aspetti tra cui il primario obiettivo della mitigazione idraulica, la presenza o meno di materiale amiantifero interferente o meno con le operazioni di scavo ed attestazione delle nuove murature arginali, l’acceptabilità delle stesse nuove opere strutturali sul piano territoriale, inclusa la scelta della finitura dei paramenti a vista (che privilegia un rivestimento con pannelli in pietra) ed i dettagli in scala architettonica circa le dirette prossimità con l’esistente passerella e con lo sbocco entro un nuovo paramento arginale di un affluente minore in sinistra (beudo storicamente corrispondente ai mappali 233 e 234 del foglio catastale n. 26 sez. III di Genova ed altri tratti in scatolare).

Urbanistica

Il Servizio Urbanistica, esaminata la documentazione progettuale come integrata con quanto richiesto nell’ambito della verifica di completezza e adeguatezza documentale di cui alla propria nota prot. n. 2022/1170300 del 13.10.2022, ha evidenziato che solo in parte viene risposto a quanto richiesto con la stessa in quanto:

- rispetto al 1° punto non è stata fornita chiara attestazione della conformità dell’intervento al PUC vigente da parte dell’Amministrazione Comunale, laddove dal solo progettista incaricato viene dichiarato che “l’intervento attualmente in progetto appare coerente con le Norme del Piano Urbanistico vigente”;
- rispetto al 2° punto viene richiamata la necessità di operare attraverso le procedure espropriative, ma non sono state evidenziate le correlate modalità operative, con particolare riferimento alla necessità di modificare il Piano ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo sui terreni interessati.

Il Comune di Genova, con nota prot. n. 16/01/2023.0018209 assunta protocollo generale con n. 2023/61083 del 17/01/2023 ha dichiarato la conformità urbanistica del progetto rispetto al vigente PUC.

Per ciò che attiene la questione delle modalità espropriative si rimanda alla successiva fase di conferenza di servizi.

Conclusioni

Sulla base della documentazione prodotta e dei contributi istruttori espressi dai competenti uffici si ritiene che il progetto di cui trattasi non comporti impatti significativi e negativi sull’ambiente e come tale non sia da assoggettare alla procedura di autorizzazione unica regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Quali misure di mitigazione si raccomanda che in fase di cantierizzazione siano adottate tutte le precauzioni riportate nello Studio preliminare ambientale per evitare la dispersione di polveri e fibre di amianto nell’ambiente. Per quanto riguarda la componente rumore, essendo previste lavorazioni che potrebbero comportare livelli di rumorosità elevati, è necessario che in fase esecutiva venga rilasciata dagli uffici competenti del Comune apposita autorizzazione in deroga del rispetto dei limiti normativi per le attività di cantiere temporaneo.

Si raccomanda altresì di mettere in atto le misure di mitigazione espresse nel paragrafo relativo al comparto “Biodiversità”, volte ad evitare incidenze, prevenire l’intorbidimento delle acque e la dispersione di inquinanti, nonché a mantenere il deflusso minimo vitale nei periodi sensibili per le specie acquatiche, nonché a quanto proposto al paragrafo D.2.2) Misure di Mitigazione/Prevenzione dello Studio Preliminare Ambientale al fine di minimizzare il potenziale impatto sul corpo idrico durante tale fase.

Sono state inoltre individuate le seguenti condizioni ambientali:

In corso d’opera:

- a) Deve essere eseguita la ricognizione puntuale, in sinergia con il gestore del servizio idrico integrato, degli eventuali scarichi di acque reflue in alveo non ancora allacciati lungo il tratto interessato, al fine della loro corretta gestione e nell’ottica di un miglioramento qualitativo delle acque (nota prot. n. 2023/22333 del 09/01/2023 del Settore Ecosistema Costiero e Acque);

In post operam:

- b) Deve essere prodotto un monitoraggio fotografico effettuato a qualche mese dall’ultimazione dell’intervento con le stesse viste presentate nel progetto, in particolare nella relazione denominata M3_Relazione Indice Morfologico (nota prot. n. 2023/22333 del 09/01/2023 del Settore Ecosistema Costiero e Acque);
- c) Deve essere prodotta, contestualmente al monitoraggio fotografico, una relazione post operam del progetto complessivo rispetto ai singoli indicatori e subindici dell’Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio (IQMm) partendo dalla valutazione presentata nel documento denominato M3_Relazione Indice Morfologico (nota prot. n. 2023/22333 del 09/01/2023 del Settore Ecosistema Costiero e Acque);

- d) Deve essere previsto il ripristino delle aree ripariali vegetate oggetto di rimozione, onde evitare l'ingresso di specie aliene, indirizzandone la ricostituzione mediante specie autoctone erbacee e arbustive (nota prot. 2023/40510 del 12/01/2023 del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità).



Identificativo atto: 2023-AM-429
Area tematica: Territorio e Ambiente > Politica delle Acque ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paola CARNEVALE		-	23-01-2023 18:37
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE		-	23-01-2023 18:36
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luca IACOPI		-	23-01-2023 17:03

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria